



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI ROMA

SEZIONE 27

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROIETTI	ROBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARI	ATTILIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SERRENTINO	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 15856/2017  
depositato il 01/12/2017

- avverso l'ARTELLA DI PAGAMENTO n°  
contro

AG ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

difeso da: \_\_\_\_\_

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 27

REG.GENERALE

N° 15856/2017

UDIENZA DEL

11/09/2018 ore 10:30

N°

15856/18  
PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

21 SET. 2018  
Il Segretario

*[Signature]*

TRIB.LOCALI 2016

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto depositato presso questa Commissione tributaria il 1.12.2017, ha presentato ricorso avverso la cartella esattoriale avente n. dall'importo complessivo di € 98,80, notificata dal titolare del servizio di riscossione il 5.6.2017 e relativa al pagamento di una quota richiesta dal **Consorzio di Lavino S.Olivo e S.Anastasio per l'anno 2016**, a sostegno del ricorso deduceva: 1) la violazione dell'art.7 della l. n.212/2000, attesa la mancata esposizione della motivazione posta alla base della pretesa e tanto in considerazione dell'omessa notifica di qualsiasi atto presupposto; 2) la mancanza della previa comunicazione bonaria richiesta dagli artt. 5 e 6 della stessa l. n.212/2000; 3) l'omessa sottoscrizione della cartella da parte di un dirigente pubblico; 4) la mancanza del relativo presupposto di imposta, trattandosi di tributo da intendersi già ricompreso nel versamento periodico della TA.RI., con conseguente violazione del principio dettato dall'art.53 Cost.. All'esito dell'odierna udienza di discussione, il giudizio veniva trattenuto in decisione.

2. In via preliminare, va rilevato che – a fronte di notifica avvenuta, a mezzo del servizio postale ai sensi degli artt. 16, comma 3 e 20, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992, perfezionata il 3.7.2017 – l'ente resistente non si è costituito in giudizio e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia (istituto, questo, da ritenersi applicabile anche al processo tributario per effetto del rimando compiuto dall'art.1, comma 2, del suddetto d.lgs. alle disposizioni regolanti il processo civile e in quanto compatibili, da ultimo Cass., sez.VI, 18.12.2013, n.28352).

Va altresì rilevato che le controversie inerenti le somme dovute nei confronti dei consorzi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia a titolo di contributo devono ritenersi rientranti nell'ambito della giurisdizione della Commissione adita (da ultimo, Cass., sez.un., 3.5.2016, n.8770), sottolineando altresì la legittimità dalla riscossione delle entrate medesime a seguito di iscrizione a ruolo per effetto della disposizione generale contenuta nell'art.17, comma 2, d.lgs. n.46/1999.

3. Nel merito, costituisce arresto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello in base al quale l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio obbligatorio e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo,

dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore del complessivo territorio e derivante per mero riflesso dall'inclusione del bene in esso (Cass., sez.I, 10.9.2015, n.17900); ne deriva che costituisce onere dell'ente impositore ovvero dello stesso titolare del servizio di riscossione - a seguito di domanda giudiziale proposta dal contribuente avverso l'atto impositivo - quello di dimostrare l'effettiva inclusione del fondo del contribuente nell'ambito del relativo perimetro consortile ovvero l'esistenza di specifici e diretti vantaggi ricevuti dal fondo medesimo per effetto delle opere realizzate (Cass., sez.VI, 29.11.2016, n.24356; Cass., sez.V, 18.4.2018, n.9511).

Va quindi rilevato come, a seguito della mancata costituzione in giudizio e in riferimento alle specifiche deduzioni operate sul punto dal contribuente, l'ente resistente non abbia assolto ai suddetti oneri probatori.

Per l'effetto, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, il ricorso va quindi accolto; la condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione,

accoglie il ricorso;

condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 120,00, oltre accessori previsti per legge.

Così deciso all'esito dell'udienza del 11.9.2018

Il Giudice rel.est..

Attilio Mari



Il Presidente

